

PROSSIME SCADENZE**INAIL:** bando sicurezza
07 marzo 2012**SISTRI:** possibile nuova partenza
02 aprile 2012Vedi anche: [archivio approfondimenti e informative](#)

Per chi avesse difficoltà di lettura è anche possibile scaricare le informative in formato .pdf.

Salute e sicurezza

Come abbiamo avuto modo di evidenziare con le precedenti informative, lo scorso 21 dicembre 2011 è stato pubblicato l'accordo Stato – Regioni che ha definito le regole per la formazione dei lavoratori.

La formazione dei lavoratori in tema di sicurezza, prevista fin dalla pubblicazione del DLgs 626/1994, quindi da ormai quasi vent'anni, è stata nel tempo spesso gestita in modo arbitrario e spesso ridotta ad un modulo o al massimo un fascicolo da firmare, sostituendola di fatto con la semplice informazione. Con i nuovi accordi questo non sarà più possibile e i termini di svolgimento della formazione assumono contorni più chiari, così come (di conseguenza) anche la relativa verifica di conformità.

L'accordo definisce regole precise in termini di durata, contenuti e modalità della formazione, variabili a seconda del tipo di rischio presente, quest'ultimo a sua volta correlato con il tipo di attività. Il termine per l'adeguamento è previsto in 18 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo [26 giugno 2013]. E' prevista una fase transitoria a regime semplificato e la possibilità di riconoscimento della formazione pregressa (solo in piccola parte).

Vista l'importanza e la portata dei contenuti dell'accordo riteniamo utile richiamare su di esso l'attenzione rimanendo a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.

Formazione dei lavoratori: accordo Stato – Regioni**Formazione dei lavoratori**

- Coinvolgimento degli enti bilaterali e organismi paritetici - La formazione dei lavoratori può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro e, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37 comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008, tali corsi di formazione devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali (ove presenti);
- Contenuti organizzati in due moduli: formazione generale, della durata non inferiore a 4 ore per tutti i settori, formazione specifica della durata minima di 4 ore per i settori della classe di rischio basso, di 8 ore per i settori della classe di rischio medio e di 12 ore per i settori della classe di rischio alto; durata totale quindi, fra formazione generale e specifica, di 8, 12 e 16 ore rispettivamente per le tre classi di rischio.

Formazione dei preposti - Per il preposto è prevista una formazione aggiuntiva della durata minima di 8 ore con i contenuti, oltre a quelli già elencati all'articolo 37 comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008, che vengono precisati nell'Accordo.

Formazione dei dirigenti - La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore (sostitutiva di quella prevista per i lavoratori) e, tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente e contrattuale del personale con qualifica dirigenziale, la formazione dei dirigenti deve essere programmata e completata nell'arco temporale di 12 mesi.

Per i lavoratori, per i preposti e per i dirigenti, infine, è previsto un **aggiornamento quinquennale** di durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

Fase transitoria - Il decreto ha previsto una fase transitoria nella quale, *“In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo [26/01/2012], rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi”*.

Formazione pregressa - E' previsto anche il riconoscimento della formazione pregressa se effettuata da non più di 5 anni.

Formazione degli RSPP – datori di lavoro: accordo Stato – Regioni

Formazione dei datori di lavoro - RSPP - I percorsi formativi vengono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio uno BASSO della durata di 16 ore, uno MEDIO della durata di 32 ore ed uno ALTO della durata di 48 ore. Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all'Allegato 2 dell'Accordo stesso [esempi: macrosettore G – commercio: rischio basso; macrosettore I – trasporti: rischio medio; macrosettore C – costruzioni, D - manifatturiero: rischio alto].

Aggiornamento: previsto di periodicità quinquennale a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Accordo sulla Gazzetta Ufficiale e la sua durata è modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati e precisamente in 6 ore per il rischio Basso, 10 ore per il rischio Medio e 14 ore per il rischio Alto. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione secondo la nuova articolazione i datori di lavoro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/97 fermo restando che per tali soggetti è previsto comunque l'obbligo di aggiornamento.

Fase transitoria: entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo (quindi entro giugno 2012) è ancora possibile frequentare i corsi per un minimo di 16 ore previsti dalla previgente disciplina.

Per le aziende che intendessero affidare all'esterno il servizio RSPP il ns studio è a disposizione per valutare proposte personalizzate.

INAIL – Riduzione tasso – Pianificazione interventi per accedere al bando

Ogni anno INAIL, generalmente entro il 31 gennaio, quest'anno con proroga fino al 28 febbraio, consente alle aziende che hanno effettuato (nell'anno precedente) interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, di presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa.

Si sottolinea che gli interventi devono essere in aggiunta alle disposizioni “di base” in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si ricorda inoltre che INAIL effettua controlli specifici per la verifica sia mediante la richiesta di riscontri che diano evidenza della adeguata risposta ai requisiti, sia mediante sopralluoghi di verifica in azienda.

Per questo motivo, le aziende che fossero interessate a **pianificare per l'anno in corso interventi che consentano di accedere il prossimo anno alla domanda di riduzione** (fatta salva la effettiva pubblicazione del bando, che tuttavia si ripete da diversi anni) possono contattarci per valutare gli interventi possibili ed eventualmente definire un piano di lavoro.

Maggiori informazioni: [clicca qui](#).

Attrezzature e verifiche: proroga

Prorogata l'entrata in vigore del decreto relativo alle verifiche sulle attrezzature di lavoro ([elenco](#)).

Si ricorda che il decreto:

- definisce le **modalità di effettuazione** delle verifiche delle attrezzature di lavoro (es. apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg);
- stabilisce i criteri per l'**abilitazione dei soggetti pubblici e privati** all'effettuazione di tali verifiche; in ragione delle difficoltà degli enti preposti a far fronte alle richieste di verifica è infatti data la possibilità ad organismi privati di abilitarsi all'esecuzione delle verifiche.

Apparecchiature interessate (quelle di all. VII al DLgs 81/2008 – elenco non esaustivo):

- sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga (Es. apparecchi mobili e fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg, carrelli semoventi a braccio telescopico, ecc.)
- sollevamento persone (es. ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato o a mano, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, ecc.)
- gas, vapore, riscaldamento (Attrezzature a pressione quali recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar, generatori di vapor d'acqua, generatori di calore aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW, ecc.)

L'entrata in vigore del decreto, inizialmente rinviata dal 28 Luglio 2011 al 24 Gennaio 2012, è ora prorogata al **23 Maggio 2012**.

Dispositivi di apertura e aziende soggette a CPI: proroga

Publicato in G.U. il decreto ministeriale 6 dicembre 2011 che modifica il decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio nelle aziende soggette a Certificato di Prevenzione Incendi.

Il decreto **differisce il termine per la sostituzione** dei dispositivi per l'apertura delle porte già installate lungo le vie di esodo, previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, portandolo da 6 a 8 anni [febbraio 2013].

Dalla giurisprudenza: aggiornamento valutazione dei rischi

Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 24820 del 21 giugno 2011 - Il rappresentante legale di una società è stato condannato dal Tribunale alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda in quanto ritenuto colpevole del reato di cui al D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e lett. c), ed art. 89, comma 1, per non aver effettuato la valutazione dei rischi presenti in azienda e per non aver redatto il relativo documento di valutazione dei rischi stessi.

L'imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, ex art. 568 c.p.p., comma 5, alla quale ha chiesto l'annullamento della sentenza di condanna, sostenendo che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato, sia perché lo stesso aveva provveduto a redigere un documento relativo alla sicurezza ed alla salute durante il lavoro, sia perché il programma da adottare per migliorare nel tempo le misure di sicurezza era stato già predisposto dalla sua società che era stata successivamente

assorbita dall'altra società della quale era l'attuale rappresentante legale, società quest'ultima che svolgeva la stessa attività produttiva della prima ed esercitava la propria attività nella medesima sede.

Il ricorso è stato ritenuto infondato: il fatto che il documento relativo alla elaborazione dei rischi fosse stato redatto dalla precedente società poi assorbita non esentava affatto la nuova società (subentrante alla prima) di predisporre il documento di programmazione come richiesto dalla citata normativa (D. Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15, 17 e 29).

Il DVR, secondo la suprema Corte, "deve essere sempre attuale e pertinente alle concrete condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa sussistenti nell'azienda".

[Fonte: Puntosicuro - Olympus]

Redazione a cura di:

Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica

Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica

Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN)

Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628

info@matteomelli.it - www.matteomelli.it

La presente informativa, inviata a fronte di uno specifico contratto di assistenza informativa o a titolo dimostrativo, contiene indicazioni di massima circa i temi trattati: l'autore non assume nessuna responsabilità per danni diretti o indiretti subiti per eventuali inesattezze o incompletezza delle informazioni. E' possibile richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dalla mailing list rispondendo al messaggio con oggetto "cancellazione".

dott. matteo melli
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA

ambiente e sicurezza
acustica e certificazione energetica